

DIRETTIVA 93/49/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1993

che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, nell'applicare le disposizioni della presente direttiva, è opportuno tener conto dei cicli di produzione dei vari materiali;

considerando che i requisiti stabiliti nella presente direttiva possono essere considerati come le norme minime accettabili a questo stadio, tenuto conto delle attuali condizioni di produzione nella Comunità; che essi verranno progressivamente elaborati e perfezionati, allo scopo di giungere a definire norme più rigorose, tali da consentire un elevato livello qualitativo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce la scheda di cui all'articolo 4 della direttiva 91/682/CEE, inclusi i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, paragrafo 3 della medesima.

2. La scheda riguarda le colture in fase di crescita nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (inclusi i portinnesti) delle piante ornamentali derivate di tutti i generi e le specie di cui all'allegato della direttiva 91/682/CEE, nonché i portinnesti di altri generi e specie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, a prescindere dal sistema di moltiplicazione utilizzato, qui di seguito denominati «il materiale».

3. Le disposizioni della presente direttiva vengono applicate in modo graduale, tenendo conto dei cicli di produzione del materiale di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Il materiale deve essere conforme ai requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio (2), in quanto applicabili.

Articolo 3

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, il materiale dev'essere, almeno a un'ispezione visiva, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie — nonché dei relativi indizi o sintomi — tali da compromettere la sua qualità e da ridurre la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione come pianta ornamentale; in particolare, dev'essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato della presente direttiva, per quanto concerne il genere o la specie considerati.

2. Ogni materiale che, nella fase di crescita, presenti indizi o sintomi apparenti dei suddetti organismi nocivi o malattie deve, sin dalle prime manifestazioni, essere immediatamente sottoposto a trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.

3. Al materiale di agrumi si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

- i) dev'essere derivato da materiale iniziale che, previo controllo, non abbia rivelato alcuna presenza di virus, organismi simili ai virus o malattie elencati nell'allegato;
- ii) previo controllo, deve essere apparso sostanzialmente privo di detti virus, organismi simili ai virus o malattie dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
- iii) in caso di innesto, dev'essere stato innestato su portinnesti che non siano sensibili ai viroidi.

4. Per i bulbi di fiori si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il materiale di moltiplicazione dev'essere derivato direttamente da materiale che, previo controllo in fase di crescita, sia apparso sostanzialmente privo di organismi nocivi e

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.

(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.